



COPIA

Reg. n°

33

del

09/12/2019

COMUNE DI GALLICCHIO

Provincia di Potenza

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2018. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Nove** del mese di **Dicembre** alle ore **17:30** presso la Sala Consiliare ubicata presso la casa municipale del Comune di Gallicchio, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi prescritti, si è riunito in **Seconda** convocazione, sessione **Ordinaria**, in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Risultano al momento della trattazione del presente ordine del giorno:

n°	NOMINATIVO	Presente	Assente	Assenti giustificati (art.43 T.U.L.O.E.L. n. 267/2000)
1.	Pandolfi Gaetano	X		
2.	Donnadio Luigi Ovidio	X		
3.	Ferri Loredana	X		
4.	Eufemia Gennaro	X		
5.	Pandolfo Filippo	X		
6.	Conte Francesco Lucio		X	X
7.	Balzano Mario		X	X
8.	Conte Giuseppe	X		
9.	Sinigalli Pasquale	X		
10.	Montemurro Mariachiara	X		
11.	Gesualdi Rosaria		X	X
		8	3	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il **Vice Segretario Comunale, Dott. Francesco Volpe**

Assume la Presidenza il **Sindaco** pro tempore **Pandolfi Gaetano**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA
ALIENARE.**

Il Sindaco introduce l'argomento.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
2. che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U..

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016.

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che... *il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla

sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, c.1, T.U.S.P.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli elenchi allegati A e B alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto a seguito acquisizione dati dagli organismi partecipati.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono al momento motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni in essere.

PRESO ATTO che eventuali successive alienazioni delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.-

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.-

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

1. ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - c.f. e p.i. 01522200763 - Via P.Grippo - Potenza - quota 0,09 % - cap. sociale € 19.472,00 nr azioni 19.472

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018;
2. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute e, precisamente:
 1. ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - c.f. e p.i. 01522200763 - Via P.Grippo - Potenza - quota 0,09 % (cap. sociale € 19.472,00 nr azioni 19.472) in quanto detta Società gestisce un servizio indispensabile per la collettività (rete idrica e fognante);
3. **DI PRECISARE** che sulla base dei dati forniti dagli organismi partecipati non sussistono, al momento, motivazioni per l'alienazione, fusione, aggregazione, liquidazioni ecc. delle società in partecipazione.
4. **CHE LA PRESENTE** deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
5. **CHE L'ESITO** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmessa all' Ufficio Tecnico per la comunicazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
6. **CHE COPIA** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Indi, successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza del provvedimento essendo imminente la scadenza dell'adempimento della ricognizione.

CON SEPARATA votazione e seguente risultato: Favorevoli all' unanimità;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 09/12/2019

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

Il Presidente

F. to *Dott. Pandolfi Gaetano*

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il sottoscritto **Dott. Francesco Volpe**, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio online del sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo web www.comune.gallicchio.pz.it.

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to *Dr. Francesco Volpe*

Attestato di esecutività

Il sottoscritto **Dott. Francesco Volpe**, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Gallicchio, li _____

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

È copia conforme all'originale per uso ufficio

Gallicchio, li 23 DIC 2019

